

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2336)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1967

(V. Stampato n. 4204)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 13 luglio 1967

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1967, n. 466, concernente proroga degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1967, n. 466, concernente proroga degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

ALLEGATO

Decreto-legge 26 giugno 1967, n. 466, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 30 giugno 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre la proroga di alcune provvidenze previste in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

Agli Enti locali che entro il 30 giugno 1967 non hanno effettuato gli adempimenti previsti dallo articolo 6-bis del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, è data facoltà di provvedervi entro il 31 dicembre 1967.

Art. 2

Per le partite che verranno revisionate entro il più ampio termine di cui al precedente articolo, la riscossione dovrà essere effettuata a decorrere dalla rata di febbraio 1968, con le modalità previste dall'articolo 7 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.

Art. 3

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — TAVIANI
— COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.